DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1998

che istituisce un comitato consultivo delle cooperative, mutue, associazioni e fondazioni (CMAF)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/215/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che le cooperative, le mutue, le associazioni e le fondazioni sono tutte imprese aventi caratteristiche specifiche che le fanno rientrare nella categoria delle imprese dell'«economia sociale»;

considerando che tali imprese devono poter beneficiare, al pari delle altre imprese del settore di mercato, delle opportunità derivanti dalla realizzazione del mercato unico e dell'Unione economica e monetaria;

considerando che il 18 dicembre 1989 la Commissione ha presentato una comunicazione al Consiglio dei ministri dal titolo «Le imprese dell'economia sociale e la realizzazione del mercato europeo senza frontiere» [SEC(89) 2187 def.]; che, successivamente, nel 1992 la Commissione ha presentato al Consiglio tre proposte di regolamenti, modificate nel 1993, recanti statuto di una società cooperativa europea, di una mutua europea e di un'associazione europea, nonché tre progetti di direttive che completano tali statuti relativamente al ruolo dei lavoratori [1];

considerando che il 17 febbraio 1994 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa ad un programma pluriennale (94-96) di azioni a favore delle CMAF nella Comunità, decisione modificata l'8 giugno 1995 a seguito del parere del Parlamento europeo [2];

considerando che le CMAF rivestono un ruolo sempre più importante nella rappresentanza dei cittadini, nella difesa dei loro diritti democratici e nella risposta alle loro esigenze;

considerando che il 4 giugno 1997 la Commissione ha presentato una comunicazione dal titolo «La promozione del ruolo delle associazioni e delle fondazioni in Europa» [3];

considerando che un numero sempre crescente di politiche comunitarie ha un impatto per le imprese dell'economia sociale e che occorre provvedere all'integrazione, nelle altre politiche comuni, della politica della Commissione nei confronti delle cooperative, mutue, associazioni e fondazioni;

considerando che, per meglio situare la politica del settore, la Commissione deve essere in grado di consultare le organizzazioni socio-professionali del settore su tutte le questioni suscettibili di avere un'incidenza sull'attività delle imprese dell'economia sociale e che un contatto stretto e permanente con i rappresentanti del settore può contribuire alla realizzazione di tale politica;

considerando che attualmente le organizzazioni del settore CMAF vengono consultate per il tramite di un comitato consultivo operante dal 1995, sulla base di contributi concessi annualmente dalla Commissione;

considerando che il modo più adeguato di organizzare tali contatti è quello di istituire presso la Commissione un comitato consultivo in seno al quale siano rappresentati gli operatori dell'economia sociale,

DECIDE:

Articolo 1

Presso la Commissione viene istituito un comitato consultivo delle cooperative, mutue, associazioni e fondazioni (CMAF), in appresso denominato il «comitato».

Articolo 2

Il comitato può essere consultato dalla Commissione circa qualsiasi questione relativa alla promozione e alla realizzazione della politica comunitaria in materia di economia sociale; esso ha il compito di fornire alla Commissione pareri su tutti i problemi relativi, in particolare:

— alle azioni e ai programmi a favore delle cooperative, mutue, associazioni e fondazioni nella Comunità;

[1] Testo iniziale: GU C 99 del 21. 4. 1992; testo modificato: GU C 236 del 31. 8. 1993.
[2] La Commissione ha deciso di ritirare tale proposta il 29 luglio 1997, in quanto il Consiglio non l'aveva mai adottata e il programma era divenuto obsoleto.
[3] COM (97) 241.

— alla partecipazione delle cooperative, mutue, associazioni e fondazioni alla realizzazione delle varie politiche comunitarie;

— al ruolo rivestito dal settore delle cooperative, mutue, associazioni e fondazioni nella creazione di posti di lavoro e nel rafforzamento della coesione economica e sociale;

— alle proposte di misure legislative riguardanti le cooperative, mutue, associazioni e fondazioni.

Articolo 3

1. Il comitato si compone di ventiquattro membri.

2. I seggi sono attribuiti in parti uguali a rappresentanti di organizzazioni rappresentative delle tre famiglie che compongono il settore dell'economia sociale, cioè otto seggi per le cooperative, otto seggi per le mutue, otto seggi per le associazioni/fondazioni.

Articolo 4

1. I membri del comitato sono nominati dalla Commissione.

2. Secondo le stesse modalità e in numero uguale a quello dei titolari vengono designati membri supplenti. Il membro supplente sostituisce di diritto il titolare assente o impossibilitato a venire.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, il supplente assiste alle riunioni del comitato e partecipa ai suoi lavori soltanto in caso di impossibilità a partecipare del membro titolare.

3. Per ciascuno dei seggi loro attribuiti e da assegnare, le organizzazioni rappresentative delle tre famiglie propongono alla Commissione tre candidati titolari e tre candidati supplenti.

4. Il mandato di membro ha una durata di tre anni ed è rinnovabile.

5. Il mandato di un membro, titolare o supplente, ha termine prima della scadenza del periodo di tre anni in caso di dimissioni, cessazione di appartenenza all'organizzazione da lui rappresentata, liquidazione dell'organizzazione cui egli appartiene o richiesta della sua sostituzione da parte dell'organizzazione rappresentata dal membro. In questo caso, la nomina dei nuovi membri avvien sulla base dell'ultimo elenco di candidati di cui al paragrafo 3, per la residua durata del mandato interrotto.

6. Le funzioni svolte non formano oggetto di retribuzione.

7. Al termine del periodo di tre anni, i membri rimangono in carica finché non si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

Articolo 5

L'elenco dei membri, titolari o supplenti, è pubblicato dalla Commissione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a titolo informativo.

Articolo 6

1. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione. Per una durata di tre anni il comitato elegge tre vicepresidenti, uno per ogni famiglia. L'elezione avviene a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

2. Con la stessa maggioranza, il comitato può aggiungere altri membri al comitato esecutivo. Quest'ultimo prepara ed organizza i valori del comitato.

Articolo 7

Il presidente o il comitato esecutivo può invitare a partecipare ai lavori, in veste di esperto, qualsiasi persona avente una competenza particolare su un punto iscritto all'ordine del giorno. Gli esperti partecipano alle deliberazioni unicamente per la questione che ha motivato la loro presenza.

Articolo 8

Il comitato può costituire, tra i suoi membri, gruppi di lavoro, previa approvazione della Commissione.

Articolo 9

1. Il comitato si riunisce presso la sede della Commissione su convocazione di quest'ultima. Le sue riunioni si tengono almeno una volta all'anno. Le riunioni sono considerate valide in presenza di almeno otto membri, con almeno un membro per famiglia.

2. In caso di urgenza, su richiesta della Commissione il comitato può essere consultato per iscritto.

3. Il comitato esecutivo si riunisce su convocazione del presidente.

4. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del comitato, de comitato esecutivo e dei gruppi di lavoro.

5. La Commissione provvede alle funzioni di segreteria del comitato, del comitato esecutivo e dei gruppi di lavoro.

Articolo 10

1. Le deliberazioni del comitato riguardano le richieste di parere formulate dalla Commissione. Il comitato può altresì formulare pareri d'iniziativa. Le prese di posizione dei membri ed eventualmente di ciascuna famiglia figurano in resoconti trasmessi alla Commissione e ai membri (titolari e supplenti) del comitato.

2. La Commissione, all'atto di richiesta del parere del comitato, può fissare il termine entro il quale tale parere dovrà essere formulato.

Articolo 11

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 214 del trattato CE, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza in occasione dei lavori del comitato o dei gruppi di lavoro, qualora la Commissione li informasse che il parere richiesto o la questione sollevata riguarda una materia di carattere riservato.

2. Nei casi di cui al paragrafo precedente, assistono alle sedute unicamente i membri del comitato ed i rappresentanti dei servizi della Commissione.

Articolo 12

La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 1998.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1998.

Per la Commissione
Christos PAPOUTSIS
Membro della Commissione